



COMUNE DI TADASUNI

Provincia di Oristano

Tel.: 0785/50047 - Fax: 0785/50176

PROT. N° 1167
ALBO PRETORIO

Ordinanza n. 2 del 10.05.2013

IL SINDACO

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, fieno ed erbacce nei terreni inculti o boscati possono causare gravi problemi, di ordine sanitario per la presenza di insetti, ma soprattutto gravi pericoli di incendio;

VISTA la legge n. 353/2000, legge quadro in materia di incendi boschivi;

VISTA la Legge 267/2000, testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;

VISTO l'art. 7) 1- bis della Legge 267/2000 in tema di sanzioni amministrative;

RICHIAMATI gli artt. 12,13,14, 16 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 16/20 del 09.04.2013, che dettano le prescrizioni di contrasto alle azioni, anche solo potenzialmente determinanti l'innescò di incendio nelle aree e nei periodi a rischio di incendio boschivo, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 3 comma 3, della Legge 353/2000;

ORDINA

Ai proprietari e conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, entro il 15 giugno, di : a) ripulire da rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri, ivi comprese le strade comunali e vicinali; b) creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al punto a) intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati a ricevere bestiame, di larghezza non inferiore a 5 metri; c) realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati e comunque nei lati prospicienti la viabilità; d) realizzare, se tali fondi sono contigui con le aree boscate definite all'art. 5, una fascia arata di almeno 5 metri di larghezza lungo il perimetro confinante con il bosco; e) realizzare, se tali fondi sono inclusi nelle aree urbane periferiche, lungo tutto il perimetro di confine e con le modalità di cui al punto a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.

Agli Enti proprietari o gestori di strade e pertinenze stradali, di provvedere **entro il 15 giugno** al taglio di fieno, cespugli, sterpi e all'asportazione oltre che allo smaltimento in discarica dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia avente larghezza di almeno 3 metri. Tale situazione dovrà essere mantenuta per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo individuato all' articolo 4 delle "Prescrizioni Regionali antincendio", allegate alla Delibera G.R. n. 16/20 del 09.04.2013.

DISPONE

Che i trasgressori siano puniti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

DEMANDA

A tutte le Forze dell'Ordine, nonché a tutti i soggetti istituzionalmente preposti, il controllo sul rispetto della presente ordinanza, agli uffici competenti la notifica e la massima pubblicizzazione della stessa.



Il Sindaco
Livio Deligia